



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

COMUNE DI BACOLI (NA) REALIZZAZIONE CAMPO BOE NELLA RISERVA MARINA “PUNTA PENNATA”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTA:** la nota datata 18.06.2025 e assunta al prot. al n. 10083 in pari data, con la quale il Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei chiedeva l'interdizione dell'area fino al giorno 20.08.2025 per l'installazione del campo ormeggio che verrà effettuato dalla società autorizzata ACA Srl con sede legale in Giugliano in Campania;
- VISTA:** la Determina nr. 108 del 31.12.2024 l'affidamento per la fornitura e posa in opera di nr. 08 punti di ormeggio per unità con scafo fino a 10 mt. e nr. 04 punti di ormeggio per unità con scafo fino a 24 mt
- VISTA:** la nota prot. 10128 del 19.06.2025 con la quale l'Ufficio Locale marittimo di Baia esprimeva il proprio Nulla Osta all'istallazione del campo boe;
- VISTA:** la nota prot. 10543 del 24.06.2025 con la quale veniva richiesta ulteriore documentazione ad integrazione dell'istanza;
- VISTO:** Il cronoprogramma delle attività;
- VISTA:** la documentazione relativa alla M/Pontone in uso conto proprio denominato "CAPLEM II" iscritto al numero 949 dei RR.NN.MM. & GG. dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia;
- VISTA:** la documentazione relativa agli OTS che effettueranno i lavori in ottemperanza all'Ordinanza 75.2021;
- VISTA:** la nota prot. 11032 del 30.06.2025 con la quale l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei trasmetteva la documentazione ad integrazione dell'istanza;
- VISTA:** la nota prot. 12576 del 18.07.2025 con la quale venivano richiesti all'Ufficio Locale marittimo di Baia di chiarire se lo specchio acqueo indicato per l'esecuzione del progetto fosse individuato presso un'area limitata alle sole attività balneari;
- VISTA:** la nota prot. 13332 del 28.07.2025 dell'Ufficio Locale marittimo di Baia con la quale venivano chiarite le perplessità riguardati il posizionamento del campo boe;
- VISTA:** la nota prot. 14045 del 05.08.2025 con la quale veniva richiesto all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei di ricevere e trasmettere i relativi nulla osta e/o documentazione rilasciate dal Comune di Bacoli per gli aspetti connessi all'occupazione dello specchio acqueo e dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per le valutazioni tecniche concernenti eventuali rischi connessi alla presenza di falesie sottoposte a fenomeni di erosione; ;
- VISTA:** la nota prot. 849 del 07.08.2025 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con la quale veniva specificato che l'accesso all'area, la balneazione e la navigazione nelle aree sottostanti fino ad una distanza non inferiore all'altezza massima della falesia possono essere consentite in base a valutazioni tecniche che accertino la sussistenza di condizioni di sicurezza;

- VISTA:** la nota prot. 166111 del 05.09.2025 del Comune di Bacoli con la quale esprimeva il proprio nulla osta;
- VISTA:** la nota prot. 17291 del 25.09.2025 della S.T.A.R. Consulting srl con la quale dichiara che nella fase progettuale sono state verificate tutte le condizioni di sicurezza a tutela dell'incolumità delle persone e svolti studi specifici in particolare studi geologici, studi meteo marini e studi della flora e fauna in collaborazione con geologi e biologi Marini;
- VISTA:** la nota prot. 132820 del 16.10.2025 della Capitaneria di Porto di Napoli con la quale comunica all'Ente Parco di non rientrare nella definizione della Amministrazioni legittimate ai sensi dell'art. 34 Codice della Navigazione e che possa disporre direttamente dello specchio acqueo trattandosi di opere che non incidono sulla proprietà dominicale del bene;
- VISTI:** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
- CONSIDERATA:** la necessità di garantire il sicuro svolgimento delle operazioni e, nello stesso tempo, di salvaguardare, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nella zona di mare interessata dai lavori di seguito definiti;

R E N D E N O T O

che dal giorno 20 ottobre 2025 e fino al termine dei lavori, la Società A.C.A srl con sede in Giugliano (NA), incaricata dall'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, effettuerà la realizzazione di un campo Boe costituito da nr. 08 punti di ormeggio per unità con scafo fino a 10 mt. e nr. 04 punti di ormeggio contraddistinto dai vertici di coordinate nautiche in WGS84 (*datum*) di seguito indicate e meglio individuato nella planimetria allegata alla presente:

COORDINATE WGS84 CAMPO BOE		
PUNTO	Latitudine	Longitudine
BOA 01	40,792223	14,086437
BOA 02	40,792003	14,086872
BOA 03	40,791828	14,087297
BOA 04	40,791646	14,087704
BOA 05	40,791452	14,088124
BOA 06	40,791284	14,088523
BOA 07	40,791094	14,088916
BOA 08	40,790931	14,089309
BOA 09	40,791765	14,086354
BOA 10	40,791385	14,087201
BOA 11	40,790997	14,088007
BOA 12	40,790642	14,088839

Mediante l'utilizzo del M/pontone in uso conto proprio denominato "CAPLEM II" iscritto al numero 949 dei RR.NN.MM. & GG. dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia con l'ausilio di Operatori Tecnico Subacquei.

La predetta unità navale, durante le operazioni in questione, dovrà essere considerata **nave con manovrabilità limitata** ai sensi della regola 3) punto II) del vigente Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

L'unità navale sopra citata, durante le operazioni, dovrà mostrare i segnali diurni previsti dalla ColReg '72 e del C.I.S. in ragione della fattispecie.

O R D I N A

Articolo 1

Interdizione dell'area dei lavori

Lo specchio acqueo di cui al "*rende noto*", dal **20 ottobre 2025 e fino al termine delle operazioni**, è interdetto al transito, alla sosta, all'ormeggio alla fonda di qualsiasi unità navale o qualsivoglia attività marittima, compresa la pesca, l'immersione subacquea e la balneazione. Lo specchio acqueo in questione dovrà essere opportunamente delimitato da parte della ditta esecutrice con idonee boe o in ogni caso debitamente segnalato.

Articolo 2

Transito in prossimità dell'impianto di produzioni di mitili

I comandanti e/o conduttori delle unità navali in transito nei pressi del motopontone impegnato nelle operazioni in parola, dovrà tenersi a debita distanza dallo stesso e dovranno procedere a lento moto, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento, prestando la massima attenzione e adottando, oltre alle regole della ColReg '72, ogni ulteriore accorgimento suggerito dalla perizia nautica per evitare situazioni di pericolo.

Articolo 3

Obblighi e prescrizioni per le operazioni di posizionamento corpi morti

1. Il responsabile della ditta esecutrice ricopre il ruolo di "responsabile delle operazioni" e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con le stesse.
2. È fatto pertanto obbligo al responsabile della ditta esecutrice osservare, oltre a tutte le disposizioni previste da norme e regolamenti che disciplinano a vario titolo tali lavori, alle seguenti prescrizioni di carattere generale concernenti aspetti di competenza connessi alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare:
 - a) accertarsi che le operazioni vengano eseguite esclusivamente in ore diurne con condizioni meteo marine favorevoli e con buona visibilità, previa verifica, altresì, dell'esistenza di idonee condizioni di sicurezza relative alla salvaguardia della vita umana in mare e nel rispetto di tutte le norme vigenti;
 - b) nel caso in cui le condizioni meteo-marine dovessero repentinamente mutare divenendo avverse o nel caso di navi in transito o ancora in presenza di situazioni che possano compromettere la sicurezza degli operatori, si dovrà immediatamente sospendere o interrompere l'attività, comunicando la decisione all'Ufficio Locale marittimo di Baia nelle modalità sopra indicate;
 - c) assicurarsi affinché sul mezzo nautico in questione siano inalberati i prescritti segnali diurni previsti dalla ColReg'72 in relazione alle operazioni che la stessa svolge, garantendo, altresì, un efficiente servizio di vedetta;
 - d) assicurarsi che le unità impiegate garantiscano l'ascolto radio continuo sui canali 16 VHF;
 - e) adottare, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18 comma 1 - lettere h) e q), le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi;

- f)** comunicare giornalmente la data e l'ora di inizio e conclusione delle operazioni ed eventuali ritardi/sospensioni, all'Ufficio Locale marittimo di Baia a mezzo *e-mail* all'indirizzo lcbaia@mit.gov.it oppure alle utenze telefoniche della stessa Autorità marittima;
- g)** comunicare eventuale abbandono/rilascio (sia pure in modo contingente) di apparecchiature ed attrezzature in acqua, specificando le caratteristiche dei sistemi di segnalamento delle stesse, loro posizionamento, mancato recupero ed ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione;
- h)** sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita umana in mare e comunicare immediatamente all'Ufficio Locale marittimo di Baia e all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli qualsiasi situazione di emergenza o pericolo;
- i)** adottare ogni precauzione atta a garantire la sicurezza del personale impiegato e dei mezzi impiegati durante le operazioni, nonché evitare di arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione o all'ambiente marino;
- j)** richiedere per le operazioni di carico/scarico a bordo dell'unità individuata, l'impiego di società autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali;
- k)** garantire, in caso di emergenza, il passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia;
- l)** in caso di eventuale localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta deve:
 - informare immediatamente l'Autorità Marittima di Baia;
 - evitare di intervenire;
 - delimitare, se possibile, la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
 - in caso di accertato rilievo di massa ferrosa, indicarne, se possibile, la presenza con gavitelli di colore bianco;
 - mantenere la sorveglianza continua della zona;
 - fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica;
- m)** adottare, in generale, ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di che trattasi.

Articolo 4 Deroghe

- 1.** Non sono soggetti ai divieti e alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2:
 - a)** i mezzi e il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e delle Forze di Polizia;
 - b)** i mezzi e il personale del servizio 118 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di operare in ragione delle finalità istituzionali di competenza.

Articolo 5 Sanzioni

- 1.** I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:
 - a)** se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
 - b)** per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo; esso viene emesso, quale atto dovuto, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione delle attività sopra definite. Pertanto la presente Ordinanza non esime la ditta esecutrice dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di che trattasi.
2. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.
3. Resta in facoltà alla locale Autorità marittima di Baia o all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli di sospendere o interrompere, in qualsiasi momento, anche verbalmente, le operazioni oggetto della presente Ordinanza, qualora si dovessero presentare eventi o situazioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione e/o la salvaguardia della vita umana in mare.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché, per gli aspetti di sicurezza della navigazione, ai contenuti delle pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>

Pozzuoli (NA), *vedasi data di registrazione.*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Agostino GALATI



Nota: la presente rappresentazione cartografica non in scala viene riprodotta al solo scopo di indicare sommariamente l'area interessata dalle operazioni di cui alla presente Ordinanza.